

COME SI VALUTANO I PRESUPPOSTI DELLA MISURA?

avv. Lorenza Boscarelli

Piacenza, 19 marzo 2024

 **LABORATORI APERTI**
EMILIA-ROMAGNA

 **PIACENZA**
EX CHIESA DEL CARMINE



 **PIACENZA**
Camera Civile

L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO VENT'ANNI DOPO: DALL'INFERMITÀ ALLA FRAGILITÀ

Dalla “infermità”...

Art. 404 c.c.:

«La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno (...)»



Requisito soggettivo	Sussistenza di un <u>deficit sanitario</u>
Requisito oggettivo	incidenza di tale <u>patologia</u> sulla capacità del soggetto di provvedere ai propri interessi

... alla “fragilità”

Art. 1 L. 6/2004 =

“*la stella polare*” che orienta l’interprete nell’applicazione della legge sulla amministrazione di sostegno (Cass. 12 giugno 2006, n. 13584):

la finalità della legge in esame è quella di *“tutelare le persone prive, in tutto o in parte, di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”*.



Presupposto =
INADEGUATEZZA GESTIONALE,
con riferimento al compimento di una o più operazioni
della vita quotidiana, dovuta a
cause di natura psichica, fisica, sensoriale,
relazionale, anagrafica, logistica, etno-culturale.



Non solo patologia:

ambito dei beneficiari allargato ai “**senza autonomia**”;
non solo chi sia fisicamente impedito o psicologicamente disturbato,
ma anche chi,

per una causa non necessariamente patologica,

non sia in grado di provvedere alla cura dei propri interessi,
personali o patrimoniali.



Anche SOGGETTI FRAGILI, VULNERABILI,
facilmente influenzabili



Alcuni esempi

- Anziana 82enne che aveva perso ogni lucidità nel rapporto con un uomo di 34 anni, nel quale probabilmente proiettava la figura del figlio deceduto e dal quale dipendeva psicologicamente, al punto da orientare in suo favore rilevanti scelte patrimoniali;
- incapacità di adattamento alla nuova situazione di ristrettezza e di precarietà economica, dovuta a tracollo finanziario, in persona sola, abbandonata dai suoi familiari, in precedenza benestante (radicale mutamento del pregresso stile di vita);
- eccessiva prodigalità, tale da impedire al soggetto di adempiere gli obblighi di solidarietà già posti a suo carico (assegno di divorzio all'*ex* coniuge) e di provvedere a se stesso, con conseguente ricorso agli strumenti di aiuto pubblico, a dispetto della propria capacità di vita dignitosa;
- *shopping* compulsivo (progressivo recupero della capacità di risparmio con percorso riabilitativo)
- disagio ed emarginazione sociale, con affido a terzi del figlio minore;
- analfabetismo, in condizioni di disagio sociale;
- precarietà abitativa, assenza di redditi e di ausilio parentale...

Non sempre
fragilità → incapacità
di autodeterminarsi

Art. 404 c.c. + art. 1 L. 6/2004:

occorre sempre una

IMPOSSIBILITÀ ATTUALE DI PROVVEDERE AI PROPRI INTERESSI, personali e patrimoniali, **E DI PARTECIPARE ALLA VITA SOCIALE.**



È necessario uno
SPECIFICO e CIRCOSTANZIATO
ACCERTAMENTO DEI REQUISITI,
anche e soprattutto tramite

L'AUDIZIONE DEL BENEFICIARIO

~~PRESUNZIONI~~



Sono presenti una rete familiare organizzata e funzionale e/o un valido supporto socio-assistenziale?

Vi è la possibilità di ricorrere a strumenti alternativi (per esempio, il conferimento di deleghe a persona di fiducia da parte dell'interessato)?

L'apertura di una amministrazione di sostegno potrebbe tradursi in una **INGIUSTIFICATA LIMITAZIONE DELLA CAPACITÀ DI AGIRE DELLA PERSONA**,
in contrasto con la L. 6/2004
e con la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con disabilità

Grazie per l'attenzione!